



*REGOLAMENTO GENERALE*

# **REGOLAMENTO GENERALE**

*Emanato con D.R. n. 310 del 19/07/2012.*

## **Art. 1**

### **(Oggetto)**

1. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto il presente regolamento generale, di seguito denominato "regolamento", disciplina le modalità di elezione, di costituzione e di funzionamento degli organi della Scuola nonché l'organizzazione generale della Scuola.
2. Il presente regolamento generale dà attuazione alle disposizioni statutarie ed è soggetto al controllo dell'art. 6 comma 9 della Legge n. 240/2010.

## **TITOLO I**

### **CAPO I**

#### **ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA**

## **Art. 2**

### **(Organizzazione generale)**

1. La Scuola si articola in due Classi accademiche, è organizzata tramite Istituti e prevede strutture amministrative e di supporto.

## **Sezione I**

### **LE CLASSI ACCADEMICHE**

## **Art. 3**

### **(Le Classi accademiche)**

1. Le Classi accademiche sono due: la Classe accademica di scienze sociali e la Classe accademica di scienze sperimentali e applicate.
2. Le due Classi si articolano in un Consiglio della Classe accademica presieduto da un Preside.

## **Art. 4**

### **(Il Consiglio della Classe accademica: funzioni e competenze)**

1. Il Consiglio di Classe accademica svolge le funzioni riconosciute dallo Statuto, dalla legge e dalle altre fonti interne della Scuola.
2. Il Consiglio, inoltre:
  - a) definisce annualmente, nell'ambito delle indicazioni del Senato accademico e delle compatibilità economiche stabilite dal Consiglio di amministrazione, il piano definitivo dell'offerta didattica per gli allievi dei corsi ordinari di I e II livello;
  - b) delibera in merito alla gestione del concorso di ammissione ai corsi ordinari;
  - c) delibera in merito alla proposta di programmazione didattica e la invia ai Direttori di Istituto che dovranno confermare ufficialmente, entro dieci giorni, l'impegno didattico dei docenti facenti capo all'Istituto;
  - d) nel rispetto dell'autonomia dei docenti, approva in via definitiva il programma didattico dei corsi ordinari di I e II livello;
  - e) coordina, anche tramite l'attivazione diretta del Preside i servizi relativi alle strutture collegiali;
  - f) esprime parere in ordine all'istituzione di nuove lauree magistrali;
  - g) conferisce la qualifica di cultore della materia ai sensi della normativa vigente;



## REGOLAMENTO GENERALE

- h) esprime pareri sulle proposte di modifica delle fonti interne della Scuola, per quanto di competenza;
- i) esprime parere sul Piano di orientamento strategico, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto;
- l) approva le relazioni relative alla conferma dei ricercatori limitatamente alle attività di competenza della Classe accademica;
- m) esercita ogni altra competenza prevista dai regolamenti della Scuola.

### Art. 5

#### **(Elezioni dei membri elettivi del Consiglio della Classe accademica)**

1. Il Consiglio della Classe accademica è composto dai soggetti indicati nell'art. 28 dello Statuto.
2. L'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe accademica è indetta con decreto del Rettore entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.
3. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.
4. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.
5. In caso di parità di voti risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età. Per le elezioni dei rappresentanti degli allievi ordinari, a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
6. Il Consiglio di ciascuna Classe accademica è presieduto dal Preside della Classe accademica. In caso di impedimento, di assenza, ovvero nel caso in cui questi si trovi in conflitto di interesse rispetto alla delibera da assumere, il Consiglio è presieduto dal Rettore.
7. Le funzioni di Segretario del Consiglio della Classe accademica sono esercitate dal professore ordinario più giovane in ruolo. Il segretario ha il compito di verbalizzare i fatti, le discussioni, le proposte e le votazioni.

### Art. 6

#### **(Il Preside: funzioni e competenze)**

1. Il Preside rappresenta la Classe accademica e svolge le funzioni di cui all'art. 29 dello Statuto.
2. Il Preside, inoltre:
  - a) convoca e presiede il Consiglio della Classe accademica;
  - b) attribuisce, nell'ambito delle sue competenze, specifici compiti e deleghe ai singoli componenti del Consiglio di Classe accademica;
  - c) propone al Rettore i componenti delle commissioni per i concorsi di ammissione ai corsi ordinari, e per gli esami di diploma di licenza;
  - d) esprime parere al Rettore in merito alla concessione ai docenti ed ai ricercatori delle aspettative e dei congedi previsti nell'ambito delle competenze delle Classi accademiche.
3. Il Preside esercita, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalle fonti interne.
4. In caso di temporaneo impedimento o malattia il Preside è sostituito dal Rettore.

### Art. 7

#### **(Elezioni dei Presidi)**

1. Il Preside è eletto dal Consiglio della Classe accademica tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti alla Classe e nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.
2. La seduta per l'elezione è convocata dal Decano dei professori ordinari della Classe almeno dieci giorni prima della scadenza del mandato. Nella seduta si procede ad una discussione in merito alle disponibilità ed ai programmi; terminata la discussione si procede alle votazioni.
3. Le elezioni sono valide se vi hanno partecipato almeno due terzi degli aventi diritto.
4. E' eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
5. Ove al primo scrutinio non si raggiunga la maggioranza assoluta di cui al comma precedente si procede ad un secondo scrutinio in cui viene eletto colui che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.



## **REGOLAMENTO GENERALE**

### **Art. 8 (Sostituzione dei Presidi)**

1. In caso di cessazione anticipata del mandato di Preside per qualunque causa, il Decano dei professori ordinari della Classe accademica procede alla convocazione del Consiglio di Classe accademica per procedere alla nuova elezione, che si dovrà tenere nei 15 giorni successivi alla data di cessazione.
2. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del nuovo Preside le relative funzioni sono svolte dal Rettore.

### **Sezione II GLI ISTITUTI**

#### **Art. 9 (Istituti)**

1. Gli Istituti sono strutture della Scuola deputate alla programmazione e alla gestione delle attività di ricerca e delle attività formative previste dall'art. 3 dello Statuto, con l'unica eccezione di quelle indicate al medesimo articolo al comma 1, lett. a) e b).
2. Gli Istituti sono dotati di autonomia gestionale, finanziaria e amministrativa secondo quanto definito nei Regolamenti degli Istituti.
3. Gli Istituti adottano un proprio regolamento interno, nel rispetto dello Statuto e delle altre fonti regolamentari della Scuola, da sottoporre al parere del Senato accademico e all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
4. Gli Istituti inoltre:
  - a) definiscono annualmente, sulla base delle indicazioni del Senato accademico e delle compatibilità economiche stabilite dal Consiglio di amministrazione, il piano definitivo dell'offerta didattica per gli allievi dei corsi di perfezionamento, dottorato di ricerca e alta formazione, nell'ambito delle proprie specifiche competenze;
  - b) deliberano in merito alla gestione del concorso di ammissione ai corsi di perfezionamento e dottorato di ricerca;
  - c) deliberano in merito agli impegni didattici, agli affidamenti, alle supplenze, ai carichi didattici dei professori e dei ricercatori, limitatamente ai corsi di perfezionamento, dottorato di ricerca ed alta formazione;
  - d) nel rispetto dell'autonomia dei docenti, approvano e coordinano i programmi dei corsi di perfezionamento, dottorato di ricerca ed alta formazione;
  - e) coordinano e gestiscono le strutture di ricerca;
  - f) propongono l'istituzione e gestiscono lauree magistrali;
  - g) esercitano ogni altra competenza prevista dai regolamenti della Scuola.

#### **Art. 10 (Attivazione e disattivazione degli Istituti)**

1. La proposta di attivazione di Istituti di ricerca spetta a tre o più docenti e ricercatori della Scuola, ai sensi dell'art. 31 comma 3 dello Statuto, e viene approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, fermo restando che l'Istituto deve mantenere la struttura assunta al momento dell'attivazione per almeno tre anni, senza procedere ad alcuna scissione.
2. La proposta di disattivazione di un Istituto di ricerca spetta al Rettore o al Direttore dell'Istituto e viene approvata dal Consiglio di amministrazione previa delibera del Senato accademico.

#### **Art. 11 (Organi di governo degli Istituti)**

1. Sono organi di governo dell'Istituto:
  - il Direttore;
  - la Giunta;
  - il Consiglio di Istituto.
2. Le relative competenze sono disciplinate dallo Statuto, dal presente regolamento e dai regolamenti di Istituto.



## **REGOLAMENTO GENERALE**

### **Art. 12**

#### **(Elezioni e funzioni dei Direttori di Istituto)**

1. La responsabilità gestionale dell'Istituto, che è svolta nell'ambito del budget annuale, è affidata al Direttore dell'Istituto, coadiuvato dalla Giunta, assicurando il rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza degli atti.
2. Il Direttore dell'Istituto è eletto tra i professori a tempo pieno afferenti all'Istituto ed è nominato con decreto del Rettore della Scuola.
3. Hanno diritto di voto tutti i membri del Consiglio di Istituto.
4. Le elezioni dei Direttori di Istituto sono indette, non oltre trenta giorni prima della scadenza del mandato delle cariche da rinnovare, dal Rettore con proprio decreto pubblicato sull'Albo on-line della Scuola.

### **Art. 13**

#### **(Collegio dei Direttori di Istituto)**

1. Il Collegio dei Direttori di Istituto, ai sensi dell'art. 31, comma 6, dello Statuto coordina le attività degli Istituti e provvede a realizzare forme di collaborazione per lo sviluppo di progetti interdisciplinari.
2. Il Collegio dei Direttori di Istituto è presieduto dal Rettore.
3. Il Rettore convoca il Collegio, ne fissa l'ordine del giorno e ne dirige i lavori assicurandone il regolare svolgimento.
4. Il Collegio elegge i due Direttori di Istituto in Senato accademico, uno afferente alla Classe di scienze sperimentali e applicate, l'altro afferente alla Classe di scienze sociali.
5. Il Collegio dei Direttori di Istituto esercita le altre funzioni attribuite dalle fonti interne della Scuola.

## **Sezione III**

### **STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI SUPPORTO**

### **Art. 14**

#### **(Organizzazione amministrativa)**

1. Il Consiglio di amministrazione, al momento della loro istituzione, con apposito atto determina il grado di autonomia dei Centri di Spesa, secondo le tipologie previste nel regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla Legge 240/2010.
2. Il modello organizzativo della Scuola, in termini di organigramma generale, articolazione in strutture organizzative, responsabilità e principali attività dei diversi ruoli previsti, è contenuto nel regolamento di organizzazione. Per ciascun ruolo in particolare vengono indicati la struttura organizzativa di riferimento nell'organigramma generale, il riferimento gerarchico, le responsabilità ed i relativi compiti.

### **Art. 15**

#### **(Assemblea degli Assegnisti)**

1. E' istituita l'Assemblea degli Assegnisti, che ha funzioni consultive rispetto agli Organi. A tal fine esprime pareri su questioni riguardanti gli assegnisti e può presentare proposte su questioni inerenti la Scuola.
2. L'Assemblea trasmette annualmente una relazione sulla qualità dei servizi e delle strutture al Direttore generale ed al Nucleo di Valutazione.
3. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il ricercatore ed il rappresentante degli Allievi dei corsi di perfezionamento e dottorato di ricerca che siedono in Senato accademico.
4. Il funzionamento dell'Assemblea è definito con regolamento autonomo.

### **Art. 16**

#### **(Consulta del personale tecnico amministrativo)**

1. La Consulta del personale tecnico amministrativo ha funzioni consultive rispetto agli organi; a tal fine esprime pareri su questioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo e può presentare proposte su questioni inerenti la Scuola.
2. Al fine di esercitare le funzioni di cui sopra i membri della Consulta hanno diritto di accedere, al pari di tutte le altre componenti della Scuola, agli atti della Scuola, nel rispetto delle leggi vigenti.
3. La Consulta, è nominata con decreto dal Rettore ed è composta da dieci membri così individuati:



## REGOLAMENTO GENERALE

- a) il rappresentante del personale t/a in Senato;
  - b) sei membri, ciascuno dei quali, eletto tra il personale t/a di ogni Istituto indipendentemente dal contratto che regola il proprio rapporto di lavoro; ogni Istituto contribuisce con l'elezione di un rappresentante;
  - c) tre membri eletti dal resto del personale t/a della Scuola, indipendentemente dal contratto che regola il proprio rapporto di lavoro.
4. Il regolamento, ex art. 36, comma 3 dello Statuto, è approvato dalla Consulta a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti, inviato al Senato accademico per conoscenza ed emanato con decreto del Rettore.
5. La Consulta resta in carica per la durata del mandato del Senato accademico.

### **Art. 17** **(Collegio di disciplina)**

1. Il Collegio di disciplina svolge l'attività di controllo disciplinare sui docenti ed opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
2. L'avvio del procedimento spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
3. Il Collegio, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli allievi, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso.
6. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'art. 10, Legge 240/2010.

### **Sezione IV** **ALLIEVI E STUDENTI**

#### **Art. 18** **(Allievi ordinari della Scuola)**

1. Sono allievi ordinari della Scuola gli studenti, italiani o stranieri, iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università di Pisa, nelle facoltà riferibili alle due Classi accademiche della Scuola, che sono risultati vincitori della procedura prevista per l'ammissione alla Scuola e che sono in regola con gli obblighi didattici previsti nel regolamento didattico.
2. Gli allievi ordinari di I e di II livello risiedono di norma nelle strutture collegiali della Scuola e frequentano, all'interno della Scuola stessa, attività didattiche e formative di durata rispettivamente pari a quella dei corrispondenti corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università di Pisa.
3. La programmazione, gli impegni e gli obblighi didattici degli allievi ordinari sono disciplinati, in conformità alle previsioni dello Statuto e del regolamento didattico.

#### **Art. 19** **(Allievi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato di ricerca (PhD))**

1. Gli allievi perfezionandi e dottorandi frequentano, all'interno della Scuola, corsi di perfezionamento e di dottorato di durata non inferiore a tre anni nel campo delle scienze sociali o delle scienze sperimentali, nelle aree determinate ogni anno dal Senato accademico.
2. Apposito regolamento didattico, emanato in conformità con quanto previsto dallo Statuto, disciplina l'organizzazione scientifico-didattica dei corsi di perfezionamento e di dottorato, il passaggio degli allievi



## **REGOLAMENTO GENERALE**

perfezionandi e dottorandi agli anni successivi dei corsi medesimi e l'ammissione all'esame finale di diploma di perfezionamento e di dottorato.

3. Si considerano allievi dei corsi di PhD (perfezionamento e dottorato di ricerca) coloro che risultano essere in regola con gli obblighi previsti dai Regolamenti di riferimento dei corsi di PhD della Scuola.

### **Art. 20**

#### **(Corsi di Laurea Magistrale)**

1. L'ordinamento dei corsi di laurea magistrale, le modalità di accesso agli stessi, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attività formative e del processo di apprendimento degli allievi, nonché la piena e funzionale collaborazione inter-universitaria, sono disciplinati nel regolamento didattico anche in conformità a quanto previsto nell'Atto convenzionale stipulato con gli altri Atenei per l'istituzione e la conduzione dei corsi stessi.

### **Art. 21**

#### **(Rinvio)**

1. La disciplina specifica relativa ad allievi e studenti della Scuola è contenuta nel regolamento didattico di Ateneo e nel regolamento delle attività formative.

## **CAPO II**

### **ORGANI DI GOVERNO E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

### **Art. 22**

#### **(Attività degli Organi di Governo)**

1. L'attività degli organi di governo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si informa ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

### **Art. 23**

#### **(Piano di orientamento strategico)**

1. La Scuola adotta un Piano di orientamento strategico con il quale definisce le linee di sviluppo per un periodo di sei anni con riferimento all'evoluzione del contesto culturale, sociale, economico, formativo e scientifico, a livello nazionale e internazionale. Di esso si tiene conto nella predisposizione del Programma triennale.

2. Il Piano di orientamento strategico è deliberato dal Senato accademico su proposta del Rettore sentiti i Consigli delle Classi accademiche, i Consigli di Istituto e il Consiglio di amministrazione per quanto riguarda le questioni di compatibilità economica e gestionale.

3. Al Consiglio di amministrazione compete il monitoraggio dell'attuazione del Piano di orientamento strategico e la verifica annuale degli obiettivi raggiunti.

4. Il Rettore, anche su sollecitazione del Senato accademico, dei Consigli delle Classi accademiche e dei Consigli di Istituto, può proporre al Senato accademico eventuali modificazioni del Piano di orientamento strategico.

### **Art. 24**

#### **(Programma triennale)**

1. La Scuola fonda la sua gestione su un Programma triennale adottato in attuazione del Piano di orientamento strategico.

2. Il Programma triennale è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentiti il Senato accademico, i Consigli delle Classi accademiche ed i Consigli di Istituto.

3. Al Consiglio di amministrazione compete il monitoraggio dell'attuazione del Programma triennale e la verifica annuale degli obiettivi raggiunti.

4. Il Rettore, anche su sollecitazione del Senato accademico, dei Consigli delle Classi accademiche e dei Consigli di Istituto, può proporre al Consiglio di amministrazione eventuali modifiche del Programma triennale.



## REGOLAMENTO GENERALE

### Art. 25

#### (Fonti interne)

1. La Scuola, nel rispetto della legislazione vigente in materia e dello Statuto, emana regolamenti, manuali e disciplinari.
2. I regolamenti hanno carattere generale relativamente all'ambito cui si riferiscono.
3. I manuali disciplinano e contengono norme di attuazione per settori specifici nell'ambito delle disposizioni contenute nei regolamenti.
4. I disciplinari contengono norme di attuazione delle disposizioni previste nei manuali relativamente a settori specifici.

### Art. 26

#### (Modalità di approvazione delle fonti interne)

1. I regolamenti della Scuola, ivi compresi quelli predisposti dagli Istituti, ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto, sono approvati a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e sono emanati con decreto del Rettore.
2. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità è approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico ed è emanato con decreto del Rettore.
3. I manuali che incidono sugli aspetti economici e gestionali della Scuola sono approvati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, previo parere favorevole del Senato accademico, e sono emanati con decreto del Rettore.
4. I disciplinari che incidono su aspetti generali della Scuola sono approvati dal Senato accademico a maggioranza assoluta degli aventi diritto e sono emanati con decreto del Rettore. I disciplinari che incidono su aspetti di competenza dei singoli Istituti sono approvati dalla Giunta ed emanati con provvedimento del Direttore di Istituto.
5. I manuali e i disciplinari entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo della Scuola, salvo che essi non dispongano diversamente. Essi sono altresì pubblicati nell'Albo on-line della Scuola.

### Sezione I

#### IL RETTORE

### Art. 27

#### (Funzioni e competenze del Rettore)

1. Il Rettore ha la legale rappresentanza della Scuola, esercita le funzioni stabilite dallo Statuto e quelle demandategli dalla legge e dalle altre fonti interne.

### Art. 28

#### (Elezioni del Rettore ed elettorato attivo e passivo)

1. Almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica il Decano dei professori ordinari, con proprio decreto pubblicato sull'Albo on-line della Scuola, indice le elezioni per il rinnovo della carica.
2. La convocazione del corpo elettorale per le elezioni deve essere inviata a ciascun elettore, anche a mezzo e-mail, almeno quattro settimane prima della data delle elezioni.
3. Le elezioni per la designazione del Rettore sono valide se ha partecipato, ai primi due scrutini, la maggioranza assoluta degli aventi diritto; dal terzo scrutinio è sufficiente la partecipazione di un terzo degli aventi diritto.
4. Il Decano indice un'assemblea del corpo elettorale, da tenersi almeno due settimane prima della data dello svolgimento delle elezioni del Rettore, per una presentazione pubblica dei candidati all'elezione a Rettore che illustreranno i programmi. La convocazione deve pervenire almeno dieci giorni prima dell'assemblea.
5. Nelle elezioni per il Rettore è eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti ponderati ai sensi del comma 7 del presente articolo. Qualora al secondo scrutinio non sia stata raggiunta tale maggioranza, il Decano, con proprio decreto pubblicato nell'Albo on-line della Scuola, indice una nuova assemblea del





## **REGOLAMENTO GENERALE**

corpo elettorale, nel corso della quale potranno essere presentate nuove candidature, da tenersi non oltre sette giorni dall'ultimo scrutinio e fissa la data del terzo scrutinio. Qualora al terzo scrutinio non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta dei voti ponderati, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti e viene proclamato eletto colui che ottiene la maggioranza dei voti ponderati, validamente espressi, anche se relativa. Nel caso in cui al terzo scrutinio risulti un solo nominativo e questo non abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti ponderati si procede ad una quarta votazione e in questo caso è eletto colui che ha ottenuto la maggioranza dei voti ponderati, validamente espressi, anche se relativa.

6. Qualora il Rettore che è stato eletto sia un docente che si trova in regime di impegno a tempo definito, dovrà optare, entro tre giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line della Scuola dei risultati della votazione, per il regime di impegno a tempo pieno, pena la decadenza dalla carica. Il regime di impegno a tempo pieno deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato.

7. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta con voto ponderato a ciascuno dei seguenti raggruppamenti di categorie in modo tale da assicurare:

- a) alla categoria dei professori ordinari e associati un peso pari al 60% del complesso dei votanti;
- b) alle categorie dei ricercatori, degli assegnisti di ricerca e del personale tecnico amministrativo un peso pari al 18% dei votanti così ulteriormente ripartito: 7.5% per i ricercatori, 3% per gli assegnisti di ricerca e 7.5% per il personale tecnico-amministrativo;
- c) agli allievi dei corsi di perfezionamento o dottorato di ricerca e agli allievi ordinari di I e II livello un peso pari al 22% del complesso dei votanti.

### **Art. 29**

#### **(Prorettore vicario e delegati)**

1. Per lo svolgimento del proprio mandato il Rettore può avvalersi di un Prorettore vicario scelto tra i professori ordinari. Ai sensi dell'art. 20, comma 10, dello Statuto il Prorettore vicario, se diverso dalla persona già componenti il Senato accademico, partecipa alle sedute senza diritto di voto.
2. Il Rettore può inoltre nominare propri delegati, nel numero massimo di cinque, su questioni di specifica rilevanza, scelti tra i professori ordinari o associati e tra i ricercatori.
3. L'attività delegata è sottoposta a periodici controlli di gestione e di verifica dei risultati.
4. Ciascun delegato espleta i compiti oggetto di delega di norma fino alla scadenza del mandato del Rettore, salvo diversa scadenza prevista nell'atto di nomina, che comunque non può andare oltre quella del Rettore. Con decreto rettorale la delega può essere revocata anticipatamente.
5. In caso di cessazione anticipata del mandato del Rettore i delegati svolgono esclusivamente compiti di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Rettore.

### **Art. 30**

#### **(Sostituzione del Rettore)**

1. In caso di cessazione anticipata del mandato di Rettore per qualunque causa, il Decano dei professori ordinari con proprio decreto pubblicato sull'Albo on-line della Scuola, indice tempestivamente nuove elezioni da tenersi entro due mesi.
2. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del nuovo Rettore le relative funzioni sono svolte dal Prorettore vicario ovvero, qualora non sia stato nominato, dal delegato del Rettore più anziano nel ruolo.

## **Sezione II**

### **IL PRESIDENTE**

#### **Art. 31**

##### **(Funzioni e competenze del Presidente)**

1. Il Presidente esercita le funzioni stabilite nello Statuto e quelle demandategli dalla legge e dalle altre fonti interne.
2. Ai sensi dell'art. 22 comma 3 dello Statuto nei casi di assenza, impedimento o vacanza della carica il Presidente è sostituito dal Rettore.





## *REGOLAMENTO GENERALE*

### **Art. 32**

#### **(Designazione del Presidente)**

1. Il Presidente è designato, su proposta del Rettore, dal Senato accademico nella prima riunione successiva alla conclusione delle procedure per la costituzione del Senato accademico medesimo. Tale riunione deve essere convocata entro dieci giorni dalla costituzione del Senato accademico e deve svolgersi entro venti giorni dalla predetta convocazione.

### **Sezione III**

#### **IL SENATO ACCADEMICO**

### **Art. 33**

#### **(Funzioni e competenze del Senato accademico)**

1. Il Senato accademico esercita le funzioni ad esso riconosciute dall'art. 20 dello Statuto, dalla legge e dalle fonti interne della Scuola.
2. Il Senato inoltre:
  - a) stabilisce, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, le forme ed i modi di partecipazione della Scuola ad attività ed organismi istituzionali nei quali sia previsto l'impegno di personale o risorse della Scuola;
  - b) attiva e cura i processi di valutazione del personale docente e ricercatore secondo il disposto della normativa vigente;
  - c) valuta la rilevanza di singole iniziative di ricerca o formazione e ne attribuisce la relativa responsabilità, anche a docenti esterni alla Scuola;
  - d) esercita la potestà disciplinare nei confronti degli Allievi.

### **Art. 34**

#### **(International Advisory Board)**

1. L'International Advisory Board (IAB) è un organismo di consulenza del Senato accademico in ordine alle tematiche di sviluppo strategico della Scuola.
2. Lo IAB è composto da almeno sei membri di riconosciuta qualificazione internazionale e con comprovata esperienza di ricerca scientifica, di gestione e coordinamento di strutture accademiche e/o di ricerca o che rivestano o abbiano rivestito ruoli importanti in istituzioni/organizzazioni pubbliche o private di rilievo internazionale.
3. Almeno due terzi dei membri dello IAB devono svolgere le proprie attività presso organismi esteri o internazionali.
4. I membri dello IAB sono nominati dal Senato accademico su proposta del Rettore e scelgono al proprio interno il Presidente.
5. Il mandato dei membri dello IAB dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
6. Lo IAB si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qual volta il Senato accademico lo ritenga opportuno.
7. Su proposta del Senato accademico il Consiglio di amministrazione determina il compenso spettante ai membri dello IAB.

### **Art. 35**

#### **(Elezioni delle rappresentanze in Senato accademico)**

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato dei rappresentanti in carica il Rettore, con proprio decreto pubblicato sull'Albo on-line della Scuola, indice le elezioni per il rinnovo delle cariche.
2. Ogni categoria che deve esprimere un proprio rappresentante in Senato accademico è convocata in assemblea, per una discussione in merito alle disponibilità all'elezione, almeno una settimana prima dello svolgimento delle elezioni. Le assemblee sono convocate dai rappresentanti di categoria in Senato accademico.
3. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.
4. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.



## REGOLAMENTO GENERALE

5. In caso di parità di voti, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano d'età. Per le elezioni dei rappresentanti degli allievi, a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

### **Art. 36**

#### **(Senato accademico in composizione allargata)**

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 4 dello Statuto, il Senato accademico si riunisce in composizione allargata:

- a tutti i professori ordinari per le proposte di chiamate dei professori ordinari;
- a tutti i professori ordinari e associati per le proposte di chiamate dei professori associati;
- a tutti i professori ordinari e associati e con la partecipazione dei rappresentanti dei ricercatori nei Consigli delle Classi accademiche per le proposte di chiamate dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

### **Art. 37**

#### **(Presidenza e segreteria del Senato accademico)**

1. Il Senato accademico è presieduto dal Rettore della Scuola. In caso di impedimento, di assenza, ovvero nel caso in cui questi si trovi in situazione di incompatibilità, il Senato accademico è presieduto dal Prorettore vicario.

2. Analogamente si procede per le sedute del Senato accademico in composizione allargata.

3. Le funzioni di Segretario sono esercitate, anche nel caso di composizione allargata, dal Direttore generale o da suo delegato.

## **Sezione IV**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 38**

#### **(Funzioni e competenze del Consiglio di amministrazione)**

1. Il Consiglio di amministrazione esercita le competenze ad esso riconosciute dallo Statuto, dalla legge e dalle fonti interne della Scuola.

2. Il Consiglio di amministrazione inoltre, d'intesa con il Senato accademico, stabilisce le forme ed i modi di partecipazione della Scuola ad attività ed organismi istituzionali nei quali sia previsto l'impegno di personale o risorse della Scuola.

3. Per specifici argomenti posti all'ordine del giorno e a solo titolo consultivo il Presidente può invitare al Consiglio di amministrazione soggetti interni o esterni alla Scuola.

4. Alle sedute del Consiglio partecipa, inoltre, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei conti.

### **Art. 39**

#### **(Scelta dei Consiglieri di amministrazione)**

1. Il Senato accademico, nella stessa riunione in cui procede alla designazione del Presidente, provvede alla nomina del Comitato di selezione composto da tre membri ivi incluso il Presidente che lo presiede.

2. Il Senato accademico sceglie i due consiglieri in una rosa di almeno quattro nominativi proposta dal Comitato di selezione da individuarsi, anche sentita l'Associazione Ex Allievi, fra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, almeno un consigliere, oltre al Presidente, non dovrà appartenere ai ruoli della Scuola a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione nella carica e per tutta sua durata.

### **Art. 40**

#### **(Elezione del rappresentante degli allievi in Consiglio di amministrazione)**

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato del rappresentante in carica il Rettore della Scuola, con proprio decreto pubblicato sull'Albo on-line della Scuola, indice le elezioni per il rinnovo della carica.

2. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

3. Risulta eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.



## **REGOLAMENTO GENERALE**

4. A parità di voti si ripete la votazione.

### **Art. 41**

#### **(Presidenza e segreteria del Consiglio di amministrazione)**

1. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente della Scuola.
2. Il Presidente è sostituito dal Rettore in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.
3. Il Presidente convoca il Consiglio, fissa congiuntamente al Rettore l'ordine del giorno, dirige i lavori del Consiglio. E' responsabile dell'esecuzione delle delibere.
4. Nel Consiglio di amministrazione la funzione di segretario è esercitata dal Direttore generale o da suo delegato.

### **Art. 42**

#### **(Commissioni e gruppi di lavoro)**

1. Il Consiglio di amministrazione può disporre l'istituzione di commissioni permanenti e non, nonché di gruppi di lavoro, al fine di assicurare una più approfondita istruttoria degli affari di sua competenza e formulare proposte di delibera su specifici argomenti.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina dei membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro affidandone la presidenza ad uno di essi.
3. Le commissioni temporanee si intendono automaticamente sciolte con l'ultimazione del mandato alle medesime conferito.
4. La partecipazione alle Commissioni e gruppi di lavoro è sempre a titolo gratuito.

### **Art. 43**

#### **(Responsabilità dei membri del Consiglio)**

1. I membri del Consiglio di amministrazione sono responsabili in solido per dolo o colpa grave delle spese deliberate in eccedenza rispetto ai fondi disponibili e per danni economici arrecati alla Scuola a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo statutario e regolamentare, salvo che abbiano fatto rilevare a verbale il proprio dissenso motivato.
2. Sono personalmente responsabili i consiglieri che pongano in essere attività che non siano state deliberate dal Consiglio.
3. Sono inoltre personalmente responsabili per i danni arrecati all'Amministrazione derivanti dalla diffusione di atti o fatti di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

## **Sezione V**

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

#### **Art. 44**

##### **(Funzioni e Competenze)**

1. Al Collegio dei revisori dei conti spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile della Scuola.
2. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento di amministrazione finanza e contabilità della Scuola.

## **Sezione VI**

### **NUCLEO DI VALUTAZIONE**

#### **Art. 45**

##### **(Composizione e competenze)**

1. Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, il Nucleo di valutazione è l'organo della Scuola che ha il compito di analizzare e verificare la qualità e l'efficacia dell'attività didattica e di ricerca e la valutazione delle relative strutture e del personale, verificando con idonee modalità il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.



## **REGOLAMENTO GENERALE**

2. Al Nucleo sono altresì attribuite, in raccordo con l'attività dell'A.N.V.U.R., le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale al fine di promuovere nella Scuola il merito ed il miglioramento delle performance organizzative ed individuali. Tale attività viene svolta con l'integrazione e la collaborazione del Direttore generale.
3. Il Nucleo di valutazione è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, in prevalenza esterni all'Ateneo di cui almeno due scelti fra studiosi ed esperti nel campo della valutazione ed almeno uno appartenente alla componente degli Allievi.
4. I membri vengono nominati dal Rettore della Scuola, sentiti il Senato accademico e il Presidente della Scuola, e durano in carica tre anni.
5. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e riferisce direttamente al Rettore al quale trasmette i verbali delle riunioni ed una sintesi periodica della propria attività. Il Rettore informa il Consiglio di amministrazione ed il Senato accademico sull'attività svolta dal Nucleo di valutazione con particolare riferimento ad eventuali implicazioni operative derivanti da specifiche analisi e valutazioni dallo stesso effettuate.

### **Art. 46**

#### **(Presidente e Vice presidente)**

1. Il Rettore nomina il Presidente del Nucleo di Valutazione.
2. Il Presidente rappresenta il Nucleo e cura i rapporti con gli organi della Scuola, con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e con altri organismi pubblici e privati interessati al sistema della valutazione. Definisce l'ordine del giorno delle sedute e ne dirige i lavori. Vigila sull'attuazione delle delibere ed esercita tutte le altre attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Nucleo.

### **Art. 47**

#### **(Organizzazione dei lavori)**

1. Il Nucleo di Valutazione definisce ogni anno il calendario delle riunioni; le sue modalità di funzionamento sono previste in apposito regolamento.

### **Art. 48**

#### **(Supporto amministrativo e spese di funzionamento)**

1. La Scuola garantisce i mezzi necessari per il funzionamento del Nucleo di Valutazione nonché l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

## **Sezione VII**

### **DIRETTORE GENERALE**

### **Art. 49**

#### **(Il Direttore generale)**

1. Il Direttore generale svolge le funzioni previste dall'art. 25 dello Statuto.
2. È responsabile della legittimità delle deliberazioni degli organi di governo, salvo che queste non siano adottate, con adeguata motivazione, contro il suo parere. A tal fine, egli è tenuto a formulare rilievi di legittimità in merito alle delibere che stanno per essere adottate e di cui sia a conoscenza.
3. Il Direttore generale, con atto scritto e motivato, può delegare alcune delle competenze comprese nelle proprie funzioni a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate.

## **TITOLO II**

### **CAPO I**

#### **SENATO ACCADEMICO, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CONSIGLI DELLE CLASSI ACCADEMICHE: REGOLE COMUNI DI FUNZIONAMENTO**

### **Art. 50**

#### **(Calendario delle sedute)**



## **REGOLAMENTO GENERALE**

1. Il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, i Consigli delle Classi accademiche, di seguito denominati “organo”, si riuniscono, in seduta ordinaria, secondo un calendario stabilito all’inizio di ogni anno solare rispettivamente dal Rettore, dal Presidente, dai Presidi, con funzioni di presidente dell’organo.
2. Ciascun organo può essere convocato, in seduta straordinaria, quando:
  - a) il Presidente ritiene che circostanze urgenti e l’andamento della gestione della Scuola lo richiedono;
  - b) almeno un terzo dei componenti ne fanno motivata richiesta scritta al presidente; in quest’ultimo caso l’organo dovrà essere convocato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

### **Art. 51**

#### **(Poteri del Presidente dell’organo)**

1. Il Presidente dell’organo:
  - a) convoca e presiede l’organo, fissando l’ordine del giorno della seduta; il Presidente del Consiglio di amministrazione formula l’ordine del giorno congiuntamente con il Rettore;
  - b) riconosce la validità della seduta e la dichiara aperta, rinviandola in caso contrario;
  - c) con il consenso dei componenti, può ritirare all’inizio della seduta argomenti previsti all’ordine del giorno e può proporre di variarne l’ordine di trattazione;
  - d) può introdurre nuovi argomenti all’ordine del giorno purché al momento della decisione siano concordi i componenti presenti dell’organo;
  - e) dirige e modera i lavori, e dichiara chiusa la discussione quando ritiene che l’argomento sia stato adeguatamente dibattuto e comunque una volta verificato che tutti gli iscritti a parlare siano intervenuti sull’argomento;
  - f) pone in votazione le proposte di delibera e proclama, al termine delle votazioni, l’esito delle stesse;
  - g) firma il processo verbale insieme al segretario.

### **Art. 52**

#### **(Convocazione e ordine del giorno)**

1. La convocazione indica il giorno, il luogo e l’ora della riunione nonché l’ordine del giorno.
2. La proposta di uno o più punti da inserire all’ordine del giorno può essere avanzata da ciascuno dei componenti mediante richiesta fatta pervenire al Presidente almeno sette giorni prima della data stabilita per la seduta.
3. La convocazione deve essere trasmessa per via telematica, di norma almeno cinque giorni prima della seduta, mediante il servizio di posta elettronica, ai componenti dell’organo; è inoltre pubblicata sul sito web della Scuola nella sezione intranet dedicata agli Organi.
4. In caso di urgenza, la convocazione può essere trasmessa per via telematica fino a ventiquattro ore prima della seduta.
5. Almeno due giorni lavorativi prima della riunione le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono rese disponibili ai componenti dell’organo tramite pubblicazione sul sito web della Scuola nella sezione intranet dedicata agli Organi.

### **Art. 53**

#### **(Proposta di deliberazione )**

1. Le proposte di deliberazione sono elaborate e trasmesse alla Segreteria Organi dal soggetto responsabile del procedimento, che ne ha curato l’istruttoria, e viste dal Direttore generale e devono contenere:
  - a) l’indicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari presupposto della decisione dal punto di vista della legittimità;
  - b) le considerazioni di merito e di opportunità a sostegno della deliberazione;
  - c) la proposta di dispositivo adeguatamente articolata e, in caso di argomenti che implicino impegni di spesa, la disponibilità in bilancio con l’indicazione del capitolo su cui va a gravare la spesa.

### **Art. 54**

#### **(Validità e verbale delle sedute)**

1. Le sedute degli organi possono svolgersi per audio conferenza o videoconferenza. In tal caso occorre verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando in modo certo, tutti i



## **REGOLAMENTO GENERALE**

partecipanti e assicurandosi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

2. Le sedute dell'organo sono riservate salvo che il Presidente disponga diversamente.

3. Le sedute dell'organo sono valide se tutti i componenti sono stati regolarmente convocati, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento, e se sono presenti almeno la metà più uno dei medesimi; tale quorum deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta.

4. In ogni momento è possibile la verifica, anche su richiesta, della sussistenza del numero legale. Qualora, a seguito della verifica non risulti il numero legale, il Presidente sospende la seduta per non più di trenta minuti, al termine dei quali rinnova l'appello e, qualora perduri la mancanza del numero legale, aggiorna la seduta.

5. Di ogni seduta è redatto il verbale, anche con l'ausilio di registrazioni, ed esso contiene le deliberazioni e, nel caso di discussioni, l'elenco degli intervenuti e, in forma sintetica, gli interventi rilevanti ai fini della deliberazione stessa. Gli eventuali interessati possono fornire il testo integrale del loro intervento da allegare al verbale.

6. Il verbale viene portato in approvazione, di norma, nella seduta successiva. In casi di necessità stralci di verbale possono essere approvati prima della conclusione della seduta in corso. In sede di approvazione possono essere apportate al verbale solo precisazioni che non alterino la sostanza delle deliberazioni assunte.

7. Il verbale contiene inoltre l'esito delle votazioni e, ove ritenuto opportuno, le modalità di svolgimento delle stesse. A richiesta dei componenti dell'organo possono essere indicati i nominativi dei contrari, dei favorevoli e degli astenuti e le "dichiarazioni di voto a verbale" specificatamente richieste.

8. I verbali delle sedute sono pubblici, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalla normativa vigente, ed inseriti sul sito web della Scuola nella sezione intranet dedicata agli organi. Del contenuto delle deliberazioni è assicurata la comunicazione all'interno ed all'esterno della Scuola. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della Direzione amministrativa.

### **Art. 55**

#### **(Deliberazioni)**

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvi i casi per i quali la normativa nazionale, lo Statuto e i regolamenti della Scuola stabiliscano una maggioranza qualificata; esse sono immediatamente esecutive. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'organo. Gli astenuti sono considerati ai fini del numero legale ma non per il calcolo della maggioranza.

2. Nel numero legale non sono computati coloro che dichiarino, prima di una votazione, di doversi astenere per interesse privato nelle materie trattate.

### **Art. 56**

#### **(Modalità' di voto)**

1. Le votazioni degli organi avvengono per alzata di mano, per appello nominale o tacitamente, salvo che uno dei presenti richieda che si proceda mediante votazione espressa.

2. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni che riguardano le elezioni di persone, le elezioni mediante scheda nonché le altre deliberazioni per le quali la segretezza del voto venga richiesta dal presidente o dalla maggioranza dei presenti.

### **Art. 57**

#### **(Comunicazioni, mozioni ed emendamenti)**

1. Il Presidente dell'organo provvede, secondo l'ordine del giorno, a dare eventuali comunicazioni ai componenti sulle quali non si apre la discussione. Ai presenti è data la facoltà, successivamente al presidente, di dare delle comunicazioni.

2. Ciascun componente può presentare emendamenti, mozioni e proposte alternative alle proposte di deliberazione presentate dal presidente dell'organo. Può, altresì, chiedere l'inserimento a verbale di dichiarazioni riguardanti l'argomento in discussione.

3. Nel caso di emendamenti su proposte di deliberazione la votazione avviene, nell'ordine, sugli emendamenti proposti e quindi sull'intero testo. Il presidente dispone l'ordine degli emendamenti.



## **REGOLAMENTO GENERALE**

### **Art. 58**

#### **(Norma generale di rinvio)**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle predette disposizioni si rinvia allo Statuto ed alle norme dell'ordinamento universitario ed alla normativa nazionale.
2. Le disposizioni contenute nel presente Capo sono applicabili anche per il funzionamento di altri organi che non si sono dotati di autonome regolamentazione.

## **TITOLO III REGOLE ELETTORALI**

### **CAPO I REGOLE GENERALI**

#### **Art. 59**

##### **(Votazioni)**

1. All'atto di indizione delle elezioni viene fissata la data e il luogo delle votazioni, se del caso anche per gli eventuali ballottaggi.
2. Il voto è libero, personale e segreto. La violazione della libertà, della personalità e della segretezza del voto costituisce illecito disciplinare.
3. Qualora una categoria di elettori debba eleggere più di due rappresentanti nel medesimo organo, ogni elettore appartenente alla categoria può esprimere un numero di preferenze minore di uno rispetto al numero dei rappresentanti da eleggere.
4. Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una categoria di elettori cui spetta l'elezione di proprie rappresentanze nello stesso organo. Ove tale circostanza si verifichi l'elettore appartiene alla categoria di più recente acquisizione.
5. Anche in deroga al secondo periodo del comma precedente, qualora un elettore sia contemporaneamente titolare di un assegno di ricerca e allievo perfezionando o dottorando della Scuola esercita il diritto di voto nell'ambito di quest'ultima categoria.
6. Qualora un medesimo soggetto rivesta contemporaneamente più di una carica cui è associato un diritto di voto nella stessa elezione, può esprimere un solo voto dichiarando la carica in forza della quale lo esprime. Tale dichiarazione deve essere resa al momento dell'assunzione della seconda carica e, ove necessario, reiterata in occasione dell'assunzione delle successive. Ove, a seguito della dichiarazione, resti priva di voto una carica rappresentativa si procede, secondo le regole di volta in volta applicabili, alla nomina di un apposito rappresentante per l'esercizio del diritto di voto.

#### **Art. 60**

##### **(Elenchi dei votanti)**

1. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo determinati all'atto dell'indizione delle elezioni sono resi pubblici mediante la pubblicazione sull'Albo on-line della Scuola.
2. Eventuali indebite omissioni o esclusioni possono essere segnalate alla Commissione elettorale, da qualunque membro del corpo elettorale, o da chiunque si ritenga illegittimamente escluso. Eventuali meri errori materiali potranno essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni.
3. Gli allievi ordinari e dei corsi PhD (corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca) godono dell'elettorato attivo e passivo esclusivamente durante il periodo di durata legale del corso di riferimento.

#### **Art. 61**

##### **(Commissione elettorale)**

1. Per le elezioni disciplinate dal presente regolamento è istituita un'unica Commissione elettorale, la quale, composta da tre membri, tra cui il Presidente, scelti fra il personale della Scuola, viene nominata con decreto del Decano dei professori ordinari pubblicato sull'Albo on-line della Scuola, emanato entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni del Rettore.





## **REGOLAMENTO GENERALE**

2. La Commissione ha il compito di accertare la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai Seggi e di procedere alla formulazione delle graduatorie. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione redige il processo verbale da trasmettere al Rettore, il quale, con proprio decreto pubblicato sull'Albo on-line della Scuola, ufficializza e rende noti i risultati.
3. Le operazioni delle Commissioni elettorali sono pubbliche.

### **Art. 62**

#### **(Seggi elettorali e modalità di voto)**

1. Con provvedimento del Direttore generale sono istituiti i Seggi elettorali e vengono determinate le relative modalità di funzionamento e di espletamento delle operazioni di voto.
2. Ciascun Seggio è composto da tre membri, tra cui il Presidente, scelti fra il personale della Scuola. Nei Seggi elettorali per le elezioni dei rappresentanti degli allievi dovrà essere inserito un allievo per categoria di rappresentanza.
3. Il Segretario del Seggio è scelto dal Presidente tra i componenti il Seggio stesso.
4. I Seggi elettorali hanno sede presso la Scuola; sedi di seggio ulteriori possono essere istituite con provvedimento del Direttore generale per facilitare l'esercizio del diritto di voto.

### **Art. 63**

#### **(Casi di nullità di voto)**

1. Sono dichiarate nulle le schede che:
  - a) non offrono possibilità di identificare il candidato prescelto, ovvero contengono modalità di identificazione diverse da quelle stabilite con provvedimento del Direttore generale;
  - b) non sono quelle fornite dall'amministrazione e vidimate dal Seggio;
  - c) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà, da parte dell'elettore, di far riconoscere il proprio voto.

### **Art. 64**

#### **(Voto telematico)**

1. Le elezioni si svolgono di norma tramite voto telematico.
2. Con provvedimento del Direttore generale sono determinate le modalità di espletamento delle operazioni di voto on-line che dovranno assicurarne la segretezza, mantenendo separate le informazioni relative al votante dalle informazioni relative al voto espresso.

### **Art. 65**

#### **(Mandato e sostituzioni)**

1. Salvo che non sia diversamente previsto gli eletti sono nominati con decreto del Rettore, pubblicato sull'Albo on-line della Scuola, e rimangono in carica secondo quanto disposto dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
3. In caso di rinuncia alla nomina, o di dimissioni dalla carica, o di trasferimento in altra sede, o di dimissioni dal servizio, o di qualsiasi altra causa di decadenza, l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti della medesima operazione elettorale fatta eccezione per il Rettore, i Presidi, i Direttori degli Istituti ed i rappresentanti degli allievi.

### **Art. 66**

#### **(Reclami)**

1. I reclami concernenti le operazioni elettorali devono essere presentati al Rettore entro il termine di cinque giorni lavorativi dal momento in cui gli atti conclusivi della fase del procedimento elettorale a cui si riferiscono sono resi pubblici.
2. Sui reclami decide, nei tre giorni successivi, la Commissione elettorale, dandone immediata notificazione all'interessato.
3. Avverso le decisioni della Commissione è ammesso, entro cinque giorni dal ricevimento delle stesse, ulteriore reclamo al professore ordinario Decano per le elezioni del Rettore e al Rettore per tutte le altre



## **REGOLAMENTO GENERALE**

elezioni. Il professore ordinario Decano o il Rettore decidono in via definitiva nei cinque giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la definizione del procedimento.

4. Sono legittimati a proporre reclamo contro le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alle conseguenti nomine, gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse.

### **TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 67**

##### **(Disposizioni transitorie)**

1. In prima applicazione l'elezione dei Direttori di Istituto componenti il Senato accademico, le elezioni delle rappresentanze in Senato accademico, l'elezione del rappresentante degli allievi in Consiglio di amministrazione, e le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio della Classe accademica sono avviate entro trenta giorni dalla pubblicazione del nuovo Statuto.

2. La Commissione elettorale viene nominata con decreto del Decano dei professori ordinari.

3. In attesa della ridefinizione del regolamento didattico di cui all'art. 14 dello Statuto, i titoli di studio rilasciati dalla Scuola riportano le nuove denominazioni previste dall'art. 3 dello Statuto.

#### **Art. 68**

##### **(Abrogazioni)**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato:

- il regolamento per le elezioni della Scuola, ad eccezione dell'articolo 1, comma 2, articolo 2, commi 6, 7, 8 e 9, articolo 3, commi 5, 6 e 7, articolo 7, comma 4, che si intendono parte integrante del presente regolamento;

- il regolamento generale della Scuola, limitatamente alle materie disciplinate dal presente regolamento.

#### **Art. 69**

##### **(Approvazione ed entrata in vigore)**

Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo on-line della Scuola.